

**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS 30.12.1992 N.502 E S.M.I.  
TRA LA ASL BR E LA TERME DI TORRE CANNE SRL PER L'ACQUISIZIONE DI  
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE ANNO 2018**

La ASL BR (di seguito denominata ASL). CF e PI. 01047800745 con sede legale in BRINDISI Via Napoli n.8. in persona del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe PASQUALONE, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 594 del 11.04.2018, di seguito chiamata ASL

E

La TERME DI TORRE CANNE SRL CF e PI 01674090681 con sede legale a in Via Caravaggio 125 a Pescara e struttura termale in via Appia 2 a Torre Canne di Fasano (BR) in Persona del legale rappresentante Dott. Silvio Maresca, nato a Teramo (TE) il 30.08.1961, CF MRSSLV61M30L103Q e residente a Pescara in Strada del Palazzo n.38, di seguito chiamata Struttura

**PREMESSO CHE**

1. La Struttura erogante prestazioni remunerabili in nome e per conto del SSN, in regime di accreditamento provvisorio, è in possesso dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività di stabilimento termale per effetto di tutti i provvedimenti di seguito elencati:

- Concessione mineraria - Determinazione del Dirigente della Regione Puglia n.67 del 22.04.2003 – 046/DIR/2003/00067;
- Autorizzazione all'esercizio: DGR Regione Puglia n.256 del 03.03.2009;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 che ha previsto il rilascio da parte della Regione Puglia dell'accREDITAMENTO istituzionale in favore delle strutture autorizzate pubbliche o private richiedenti;
- Legge n.323 del 24.10.2000 di Riordino del Settore termale, che ha disciplinato l'erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e detta disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idro-termale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali;
- Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2004 che ha recepito l'accordo nazionale 2003-2004 con cui sono stati aggiornati i requisiti minimi per l'ammissione delle aziende termali all'accREDITAMENTO con il SSN e le norme per l'attribuzione di livelli tariffari differenziati già determinati con accordo nazionale del 1997;
- L.R. 08/2004 che ha stabilito di avviare le procedure regionali per l'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione e accREDITAMENTO subordinandole alle istanze o alle autocertificazioni delle strutture interessate;

• Nota Regionale prot. 24/25100/2 del 10/09/2004 con cui viene previsto che le aziende termali ai fini dell'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione ed accreditamento possono autocertificare i requisiti già posseduti alla data dal 30.09.2004;

• Istanza di avvio del procedimento di accreditamento inoltrata dalla TERME DI TORRE CANNE SRL alla Regione Puglia in data 16.03.2009 mediante raccomandata a.r, con unita autocertificazione di conferma del possesso dei requisiti e di adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento ai sensi dell'art 4 comma 5 dell'Accordo Regioni/Ministero della Salute/Federterme del 04.12.2003 e successivi provvedimenti attuativi;

2. Con Deliberazione di Giunta Regionale 22/07/1997 n 4467 sono stati indicati i criteri generali ai quali devono uniformarsi le Aziende Termali ed il Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dell'assistenza termale in regime di accreditamento, riguardanti il sistema di remunerazione tariffaria le procedure di addebito e le modalità di pagamento;

3. Con accordo sottoscritto in data 2 febbraio 2017 tra le Regioni, Province autonome e la Federterme, recepito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Intesa del 9 febbraio 2017, è stato rinnovato l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018 con l'adeguamento delle tariffe e la determinazione dei tetti di spesa a livello nazionale e dei singoli tetti di spesa regionali, nonché con l'individuazione della decorrenza dell'aggiornamento delle tariffe da 1° gennaio 2016;

4. Con deliberazione n.913 del 13 giugno 2017 la Regione Puglia, nel prendere atto di tale rinnovo, ha approvato, in riferimento agli anni 2016-2017-2018 i tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per l'acquisto delle prestazioni termali ed ha stabilito che l'aggiornamento tariffario si applica per i cicli di cure termali la cui prestazione venga effettuata a partire dal 1° gennaio 2016; Con successiva deliberazione, n.1301 del 2 agosto 2017, la Giunta Regionale ha integrato la DGR n.913 del 13 giugno 2017 ed ha approvato, i nuovi Tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali , per gli anni 2016, 2017, 2018, prevedendo un incremento degli stessi, in via sperimentale e transitoria, nei limiti dei risparmi determinati dalla riduzione della mobilità passiva e comunque entro il limite rappresentato dai tetti di spesa di cui alla annualità 2010;

5. Con deliberazione n. 651 del 6/4/2018 "Determinazione del tetto di spesa per l'anno 2018 per l'acquisto di prestazioni erogate dalle Terme di Torre canne S.r.l. unico Stabilimento termale insistente nel territorio della ASL BR" l'Azienda ha preso atto della deliberazione della Giunta regionale n.1301 del 2 agosto 2017 ed ha determinato il Tetto per l'anno 2018, pari ad € 2.411.584,74;

6. La Struttura si impegna a presentare i seguenti documenti in corso di validità:

• Certificato di iscrizione al registro delle Imprese rilasciato dalla competente CCIAA



contenente l'attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali e di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata dall'art. 9 del D.PR 03/08/98 n 352;

- documento unico di regolarità contributiva alla data di sottoscrizione del contratto;

7. La struttura si impegna altresì, a presentare all'atto della sottoscrizione del presente contratto, dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, con la quale attesta:

- di non essere pendenti nei confronti di soggetti che hanno il potere di rappresentarla in procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ex art 3 L. 1423/56;
- di non aver versato essa Struttura, né soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell' art 8 del D Lgs 502/92,
- di non avere subito, i soggetti che hanno potere di rappresentarla, una condanna detentiva, ancorché applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale o integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto,
- di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non essere pendente nei suoi "confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.Lgs 231/01,
- di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nonché il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale;

8. La struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il trattamento normativo alle condizioni economiche previste dai contratti di lavoro di categoria,

9. La struttura si impegna a rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e materia previdenziale. A tal fine prende atto che la violazione definitivamente accertata delle obbligazioni assunte costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli arti 1455 e 1456 ce, attesa l'importanza di tali adempimenti e in aderenza a quanto espressamente convenuto

#### SI CONVIENE E SI STIPULA

La ASL BR intende avvalersi per l'anno 2018 delle prestazioni termali erogate in regime di provvisorio accreditamento dalla TERME DI TORRE CANNE SRL per la cura delle patologie identificate dal DM. 15/12/1994 e comunque ad esse riconducibili ai sensi della DGR 22/07/97 N. 4467.



## **Art. 1**

### **(Premesse)**

Gli atti ed i documenti di cui al punto 3 delle premesse dovranno essere presentati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

## **Art.2**

### **(Oggetto-Quantità o qualità delle prestazioni erogabili)**

2.1 Per cure termali si intendono le cure che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal D M 15/12/94 e s. m. e i.

2.2 Per l'anno 2018 la Struttura è autorizzata ad erogare per conto del Servizio Sanitario Nazionale le suddette cure termali e la ASL BR (nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura) si obbliga specularmente a remunerare in favore della struttura stessa, le prestazioni termali per la cura delle patologie riconducibili a quelle identificate dal DM 15/12/1994, nell'ambito del volume di attività definito ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.323/2000 e salva la possibilità di modifiche in aumento;

Il volume di attività è definito dal **Tetto di spesa**, previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.1301 del 2 agosto 2017 e confermato dalla deliberazione del Direttore Generale della ASL BR n.651 del 4 aprile 2018, pari ad **€ 2.411.584,74**;

2.3 Il tetto di spesa come definito al paragrafo precedente è da intendersi **omnicomprensivo** delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, e assolutamente **invalicabile**;

2.4 Le prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando la propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e segnatamente in favore di pazienti residenti nel territorio della regione Puglia nella quantità stabilita con il presente contratto e in favore dei pazienti residenti nelle restanti Regioni del territorio nazionale in regime di imposta sanitaria extra regionale;

2.5 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e le procedure previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22.07.1997 n. 4467 con cui sono stati indicati i criteri generali ai quali devono uniformarsi le Aziende Termali ed il Servizio Sanitario Nazionale relativi al sistema di remunerazione tariffaria, alle procedure di addebito e alle modalità di pagamento.

## **Art.3**

### **(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)**

3.1 Le parti prendono atto e dichiarano di accettare che il tetto di spesa è quello definito all'art. 2 del presente contratto, omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, e conseguentemente convengono che le prestazioni rese in

eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel tetto di spesa non potranno essere erogate in regime di accreditamento e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o ragione; la Struttura potrà erogare le prestazioni eccedenti il tetto di spesa solo con pagamento diretto del corrispettivo da parte dei pazienti;

3.2 Con il presente accordo la ASL BR si obbliga a remunerare le prestazioni di seguito indicate per "tipologia" che la Struttura potrà erogare per tutta la validità del contratto, in aderenza alle previsioni normative della DGR N 4467/1997 e comunque nei limiti del tetto di spesa summenzionato:

CURE	TARIFFE 2016-2018 (euro)	la tariffa unitaria comprende la seduta giornaliera di
SEDUTA DEL CICLO DI CURE INALATORIE	4,665 x 2 = 9,33	1+1 CURE INALATORIE (seduta costituita dalla combinazione di due delle tre somministrazioni, quali: aerosol, inalazione, nebulizzazione)
FANGO CON BAGNO O DOCCIA DI ANNETTAMENTO	13,47	1 FANGO e 1 BAGNO o DOCCIA DI ANNETTAMENTO
FANGO CON BAGNO TERAPEUTICO	24,19	1 FANGO e 1 BAGNO TERAPEUTICO
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	10,20	1 BAGNO TERAPEUTICO
SEDUTA DEL CICLO DI CURA PER LA SORDITÀ RINOGENA	17,26	1 INSUFFLAZIONE ENDOTIMPANICA oppure 1 POLITZER CRENOTERAPICO+ 1 CURA INALATORIA
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO	20,97	1 BAGNO TERMALE TERAPEUTICO CON IDROMASSAGGIO OZONIZZATO IN VASCA SINGOLA oppure 1 PERCORSO TERMALE TERAPEUTICO IN CAMMINATOIO CON IDROMASSAGGIO OZONIZZATO
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO (*)	17,96	1 BAGNO TERMALE TERAPEUTICO CON IDROMASSAGGIO OZONIZZATO IN VASCA SINGOLA oppure 1 PERCORSO TERMALE TERAPEUTICO IN CAMMINATOIO CON IDROMASSAGGIO OZONIZZATO
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA IN REGIME INAIL	48,24	1 TRATTAMENTO o SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA  (solo INAIL)
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA IN REGIME INAIL	44,88	1 TRATTAMENTO o SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA  (solo INAIL)

TARIFFE 2016-2018 per prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 di cui alla tabella 1A "CON ADESIONE" – Livello Super - dell'Accordo Nazionale per l'erogazione delle Prestazioni Termali per il Triennio 2016/2018, siglato in data 02/02/2017 – Ai sensi dell'Art.4, Comma 4, della Legge 24 Ottobre 2000 N.323

Anno per anno l'elenco delle prestazioni sopra indicato potrà essere aggiornato tramite atto aggiuntivo in relazione all'instaurarsi delle specifiche condizioni di erogabilità.

Per il pagamento da parte della ASL BR delle cure termali come sopra erogate si applicano, avuto riguardo agli specifici livelli tariffari attribuiti alla Struttura, le tariffe per le



prestazioni termali al netto, nei casi in cui è prevista, della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dai curandi, determinate, per tipo di cura e per livello tariffario, tra la Conferenza Stato permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle aziende termali.

#### **Art.4**

##### **(Condizioni di erogabilità della prestazione)**

- 4.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle attività provvisoriamente accreditate all'interno del complesso termale in premessa;
- 4.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione-proposta compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da uno specialista ospedaliero, da uno specialista ambulatoriale convenzionato della ASL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e la diagnosi corrispondente alla patologia prevista dal DM 15/12/1994 o comunque ad essa riconducibile ai sensi della DGR 22/07/97 N 4467 ed il correlato ciclo o cicli di cura da praticare; resta inteso che ogni ciclo di cure consta di n.12 prestazioni ad esclusione del ciclo di cure inalatorie che comprende n.24 prestazioni (n.12 + n.12);
- 4.3 Prima di erogare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione della ricetta rispetto ai requisiti di cui al comma precedente. L'irregolarità e/o incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione, fatta eccezione per le rettifiche che la Struttura può concordare con il medico prescrittore che comunque "non modifichino la diagnosi formulata (DGR 4467/97) e per le rettifiche che la Struttura potrà concordare con il medico referente della ASL BR (BURP n.94 del 27/8/1997).
- 4.4 Le prescrizioni, fatte salve quelle riferite alle categorie protette di cui all'art 57 della L.833/78, devono riportare dichiarazione autografa dei soggetti interessati indicante, sotto la propria responsabilità, di "non aver usufruito nell'anno solare in corso di altro specifico ciclo di cure termali per la stessa patologia" (DGR 22/07/97 N 4497).

#### **Art.5**

##### **(Modalità di fatturazione e liquidazione dei pagamenti)**

- 5.1 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL BR la rendicontazione delle prestazioni a cui il documento si riferisce, riportante il nominativo dell'utente, la data di inizio e termine di effettuazione delle prestazioni, la tipologia di prestazione erogata, il numero delle prestazioni effettivamente erogate, l'importo totale, l'importo del ticket corrispondente e l'importo netto che deve essere

riconosciuto alla Struttura.

5.2 La Struttura si impegna a trasmettere alla ASL entro il 30° giorno del mese successivo alla fine del ciclo di cura tutta la seguente documentazione, con riferimento al periodo di competenza:

- fattura unitamente agli originali delle prescrizioni-proposte correttamente compilate ai sensi della DGR N 4467 DEL 22/7/1997 quali documenti comprovanti il credito relativo alle prestazioni erogate,
- riepilogo del fatturato per tipologia di cura erogata
- riepilogo del fatturato per Provincia di residenza dei pazienti residenti nella regione Puglia e tipologia di cura erogata
- riepilogo del fatturato per distretto della ASL BR
- riepilogo del fatturato per Regione di residenza dei pazienti;
- riepilogo del fatturato per Regione di residenza dei pazienti e tipologia di prestazione;
- supporto informatico contenente i suddetti dati

5.4 Le fatture saranno messe in pagamento previo esperimento dei controlli sulla appropriatezza delle ricette e sulla effettività delle prestazioni effettuate dalla ASL BR nei termini previsti dalla DGR n 4467/97 ossia entro 30 giorni dall'invio della fattura, con riserva di eventuale successivo conguaglio.

5.5 Nella ipotesi in cui dalle suddette verifiche emergano irregolarità, la ASL BR inviterà formalmente la Struttura alle verifiche previste dalla DGR N 4467/97 con contestuale assegnazione di un termine di 15 giorni per produrre le proprie osservazioni / controdeduzioni.

5.6 In caso di mancata emissione di nota di credito su richiesta dell'ASL BR, si procederà al pagamento in misura proporzionalmente ridotta delle prestazioni relative al mese successivo a quello oggetto di contestazione

5.7 In caso di mora correranno interessi ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 a partire dalla data prevista per il pagamento

5.8 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le condizioni sopra riportate.

#### **Art.6 (Controlli ed obblighi informativi)**

6.1 Oltre ai controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni e sull'effettività delle prestazioni di cui si richiede il pagamento (art 5), la ASL BR potrà in ogni momento dar corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza e che siano svolte in conformità alle prescrizioni del presente contratto. Le verifiche hanno lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le

risultanze di fatto

- 6.2 La ASL BR e la Regione potranno avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti al proprio organico ovvero di altri soggetti da esse indicati previa comunicazione alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 6.3 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare le generalità degli intervenuti, la descrizione delle circostanze di fatto rilevate, le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.
- 6.4 Il Verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni con assegnazione di termini ad adempiere comunque non inferiori a 30 giorni.
- 6.5 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale, la Struttura potrà far pervenire alla ASL BR le osservazioni che riterrà opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 6.6 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.
- 6.7 Per consentire il necessario monitoraggio dell'andamento della spesa nonché l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la Struttura si obbliga a trasmettere all'ASL BR ed alla Regione i dati di attività con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni regionali in materia.
- 6.8 La Struttura si obbliga a porre in essere quanto necessario per rendere possibile il collegamento e la trasmissione di dati relativi qualora venga attivata una specifica Area applicativa nel sistema informativo regionale EDOTTO.

#### **Art. 7 (Tariffe)**

- 7.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate secondo le tariffe vigenti all'atto della prestazione come approvate con l'Accordo Nazionale Stato Regioni.

#### **Art.8 (Cessione dei crediti)**

- a. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL BR.
- b. La cessione può essere accettata solo nei limiti delle prestazioni verificate positivamente con assenso formale della ASL BR.
- c. La ASL BR si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito entro 45 giorni dal ricevimento della notifica della stessa.

#### **Art.9 (Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)**

- 9.1 Eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con la fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.



#### **Art.10 (Durata del contratto)**

Il presente contratto ha durata annuale.

#### **Art. 11 (Responsabile dell'esecuzione del contratto)**

L'ASL BR individua il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo nel Direttore del Distretto Socio Sanitario.

#### **Art. 12 (Incedibilità del contratto)**

La Struttura non potrà cedere nemmeno in parte il presente contratto, né potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

#### **Art.13 (Risoluzione)**

13.1 Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsto nel Contratto e dalla normativa applicabile, il presente contratto si intenderà risolto, su dichiarazione dell' ASL BR ed in osservanza della procedura di seguito specificata, qualora intervenga una o più delle seguenti ipotesi che configuri grave inadempimento della Struttura:

- falsità di alcuna delle dichiarazioni rese dalla Struttura nel presente contratto;
- impedimento al controllo esercitato da organi dell'ASL BR e regionali,
- mancata ottemperanza agli obblighi informativi,
- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti sulle prestazioni rese.

13.2 Salvo quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, qualora la ASL BR ravvisi circostanze costituenti grave inadempimento al presente contratto, ne farà contestazione alla Struttura concedendo il termine di 15 giorni alla medesima per la produzione di documentazione e deduzioni scritte ed eventuale confutazione dell' inadempimento contestato. Trascorso tale termine, la ASL BR procederà ai sensi del primo comma o in relazione alla minore entità di detta violazione a diffidare la Struttura alla regolarizzazione assegnando un termine congruo per provvedere.

13.3 Resta fermo il diritto dell' ASL BR al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della Struttura.

#### **Art. 14 (Controversie)**

Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro di Brindisi.

#### **Ari. 15 (Norma di rinvio)**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché agli accordi vigenti tra Regione, le Province autonome di Trento e

Bolzano e la Federterme.

**Art.16 (Registrazione)**

Il presente contratto sarà registrato a cura della parte contraente che ne richiede la registrazione, la quale si impegna a fornire copia all'altra parte.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte che registra l'atto.

Brindisi

PER LA ASLBR  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  


PER LA TERME DI TORRE CANNE SRL  
L'amministratore Unico  
